

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. _031_ DEL _22 LUGLIO 2002_

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. _007_ DEL _08 FEBBRAIO 2007_

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. _012_ DEL _28 SETTEMBRE 2011_

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. _ 28_ DEL _05 OTTOBRE 2012_



Comune di Giba

Provincia di Carbonia – Iglesias

REGOLAMENTO **PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA** **DI BENI E SERVIZI "Sezione A"** **ED ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA "Sezione B"**

SEZIONE A da Pag. __2_ a Pag. __12_
SEZIONE B da Pag. _13_ a Pag. __18_

INDICE REGOLAMENTO



REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI SEZIONE "A"

Art. 1 Oggetto di regolamentazione e fonti

Art. 2 Limiti di importo e divieto di frazionamento

Art. 3 Area delle forniture e dei servizi

A) Tipologie di forniture

B) Tipologie di servizi

Art. 4 Forme della procedura in economia

Art. 5 Procedura in amministrazione diretta

Art. 6 Affidamento col sistema del "cottomo"

Art. 7 Gare per via telematica

Art. 8 Appalti di servizi

Art. 9 Appalti a Imprenditori Agricoli

Art. 10 Esecuzione con sistema misto

Art. 11 Responsabile della procedura

Art. 12 Qualificazione delle ditte

Art. 13 Criteri di aggiudicazione

Art. 14 Verifica della prestazione e pagamenti

Art. 15 Acquisizione forniture e servizi in casi impellenti ed imprevedibili

Art. 16 Casi e situazioni particolari

Art. 17 Maggiori spese per forniture e servizi complementari

Art. 18 Stipulazione del contratto e garanzie

Art. 19 Entrata in vigore

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA SEZIONE "B"

Art. 20 Ambito di applicazione e fonti

Art. 21 Limiti d'importo e divieto di frazionamento

ART. 22 Tipologia degli interventi eseguibili in economia

ART. 23 Programmazione e previsione

ART. 24 Responsabile della procedura

ART. 25 Modalità di esecuzione

ART. 26 Lavori in amministrazione diretta

ART. 27 Lavori per cottomo

ART. 28 Esecuzione con sistema misto

ART. 29 Regole di amministrazione

ART. 30 Lavori d'urgenza

ART. 31 Lavori di somma urgenza

ART. 32 Perizia suppletiva per maggiori spese

ART. 33 Piani di sicurezza

ART. 34 Stipulazione del contratto e garanzie

ART. 35 Tenuta della contabilità e collaudo

ART. 36 Entrata in vigore

ART. 37 Adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

SEZIONE "A"**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI****Art. 1 Oggetto di regolamentazione e fonti**

La presente regolamentazione disciplina il ricorso al sistema delle spese in economia per l'acquisizione di beni e servizi da parte del Comune.

Il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui all'art. 191, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Per i lavori in economia resta ferma la disciplina di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti) e quella contenuta nella regolamentazione comunale.

In presenza di contratti misti che comprendano servizi, lavori e/o forniture si applicherà il principio della prevalenza economica (art.14 D.Lgs. n. 163/2006).

Il rispetto e l'osservanza del presente Regolamento è verificato, di norma, attraverso il controllo di gestione ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. 267/2000;

Art. 2 Limiti di importo e divieto di frazionamento

Le procedure per l'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia sono consentite - in applicazione - in via generale, fino all'importo di **€ 200.000,00 (al netto dell'IVA) ai sensi dell'art. 125 c.9 D.Lgs. 163/2006.**

Le forniture e i servizi di importo superiore ad **€ 200.000,00** non potranno in nessun modo essere frazionati artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente Regolamento.

I limiti di importo di cui ai commi precedenti sono automaticamente adeguati e trovano applicazione diretta e immediata, senza bisogno di ulteriori atti, a seguito delle modifiche previste per il Codice dei Contratti Pubblici - D.Lgs. 163/2006 –

Art. 3 Area delle forniture e dei servizi

In attuazione alla previsione dell'art.2, comma 1, del D.P.R. 20 agosto 2001 n. 384 e s.m.i, al fine di favorire il ricorso al sistema di effettuazione delle spese in economia per l'acquisto di beni e servizi si individuano, in rapporto alle esigenze di questo Ente, le seguenti tipologie che potranno formare, di volta in volta, oggetto di negoziazione:

A) Tipologie di forniture

Cancelleria e Stampanti;

Arredi ed attrezzature per locali, stanze ed uffici comunali;

Beni per l'igiene e la pulizia in genere di locali comunali (Municipio, Scuole, Biblioteca, Centro sociale e Farmacia);

Pubblicazioni in genere (libri, riviste e giornali);

Beni per l'igiene della prima infanzia e terza età;

Apparecchiature informatiche, Programmi informatici (Hardware, Software, CD Rom, DVD ecc.

Beni alimentari;

Automobili, ciclomotori, biciclette e relativi ricambi;

Carburanti e lubrificanti;

Materiale di ferramenta, attrezzi ed utensili;

Farmaci, prodotti sanitari, galenici e parafarmaci;

Materiali e strumentazioni per l'elettricità e forme diverse di energia;

Locazione di beni mobili ed immobili e locazione finanziaria;

Beni mobili, in genere, posti a corredo e per il funzionamento dei beni immobili e degli impianti pubblici comunali;

Attrezzature e mezzi di funzionamento, in genere, destinati allo svolgimento di attività e servizi comunali;

Beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile – Televisori – registratori – radio – ecc.

Attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per sondaggi, misurazioni e ricerche;

Beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili ed impianti comunali:

Beni per la manutenzione, sistemazione e completamento di: - strutture socio assistenziali - edifici scolastici - delegazioni comunali - edifici per attività culturali e teatri - musei – cimiteri;

Beni ed attrezzature per la manutenzione, riparazione, sistemazione e completamento di strade, piazze, aree pubbliche comunali e relativi impianti;

Beni ed attrezzature necessari per la manutenzione, sistemazione e completamento di impianti sportivi, per la ricreazione ed il tempo libero;

Ogni altro bene necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie comunali.

B) Tipologie di servizi

Servizi di manutenzione e riparazione di impianti e attrezzature comunali, beni mobili registrati e altri beni mobili in genere;

Servizi di trasporto in genere anche a mezzo corriere e/o autonoleggio;

Servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica, amministrativa e Tributaria;

Servizi e prestazioni attinenti all'informatica;

Servizi di natura intellettuale in genere;

Servizi attinenti all'architettura ed alla paesaggistica, all'urbanistica ed all'archeologia;

Servizi di sperimentazione tecnica e in settori diversi;

Servizi di collocamento e reperimento di personale;

Servizi di ricerca di mercato e di manodopera specializzata, prestazioni intellettuali e forze lavoro anche sotto forma di Collaborazione continuativa o occasionale;

Servizi di eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi;

Servizi informativi e di stampa;

Servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione e sbobinatura;

Servizi di mensa e di ristorazione;

Servizi per la custodia e la sicurezza;

Servizi relativi all'istruzione media, elementare, materna e degli asili nido;

Servizi sociali assistenziali e sanitari (Colonia estiva, ludoteca, assistenza domiciliare ecc.)

Servizi culturali;

Servizi ricreativi e sportivi;

Servizi C.A.F. (per pratiche indennità maternità, assegni Nucleo Familiare ecc.)

Servizi Turistici (viaggi didattici scolastici, viaggi soggiorno anziani);

Servizi di pulizia spiagge;

Servizi Imprenditori agricoli;

Ogni altro servizio che si renda necessario per garantire le ordinarie attività del Comune;

L'amministrazione ha la facoltà di procedere in economia, in casi particolari, anche per forniture e servizi non espressamente contemplati nel precedente elenco, purché se ne dimostri e se ne motivi adeguatamente la convenienza e se ne disponga l'esecuzione con le modalità di cui al presente regolamento.

Il ricorso alle procedure in economia, per quanto attiene alle forniture e servizi, è altresì consentito nelle ipotesi previste dall'art.125 comma 10 del d.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e precisamente:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica ovvero per il patrimonio storico, artistico e culturale.

Art. 4 Forme della procedura in economia

Le forniture e i servizi in economia possono essere eseguite nelle seguenti forme:

- in amministrazione diretta (art. 125, c. 3 D.Lgs. 163/2006);
- per cottimo fiduciario (art. 125, c. 4 D.Lgs. 163/2006);
- in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo;

Art. 5 Procedura in amministrazione diretta

Questa procedura viene essenzialmente seguita nel campo dell'acquisizione dei servizi.

Nell'amministrazione diretta il responsabile del procedimento organizza ed esegue i servizi per mezzo di personale dipendente o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento, utilizzando materiali e mezzi propri dell'Amministrazione o appositamente noleggiati e acquisendo direttamente le eventuali forniture di beni che si dovessero rendere necessari.

I servizi da eseguirsi in amministrazione diretta non possono, comunque, superare la spesa complessiva superiore ad **€ 40.000,00**.

Art. 6 Affidamento col sistema del "cottimo"

Quando viene scelta la forma di acquisizione delle forniture e dei servizi mediante cottimo, il responsabile del procedimento attiva l'affidamento con procedura " Negoziata - Trattativa privata " nei confronti di idonea impresa, **nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero operatori economici che appaiano idonei a eseguirle in base ad apposito elenco all'uopo predisposto o tramite indagini di mercato o tramite elenchi o cataloghi elettronici.**

L'affidatario di contratti in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le ordinarie procedure di scelta del contraente.

Resta fermo il rispetto delle tipologie individuate al precedente art. 3 ed il limite finanziario generale di **€ 200.000,00** fissato dall'art. 2 del presente regolamento.

Per imprese idonee si intendono quelle in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione professionale, morale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria così come disciplinati dal Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"

AFFIDAMENTO DIRETTO

SOTTO I 40.000 €

(Art. 125 c. 11 d.lgs. 163/2006)

Per le forniture ed i servizi di importo fino ad **€ 40.000,00** si può procedere anche con affidamento diretto (trattativa diretta) rivolto ad una sola ditta/professionista.

Si potrà pure procedere con affidamento diretto nel caso di specialità del bene o servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato.

Affidamento con modalità SEMPLIFICATA

In tutti i casi in cui l'importo delle forniture e dei servizi in economia sia inferiore ad **€ 40.000,00** **si può procedere** attraverso l'indagine di mercato e/o interpello - seguendo il metodo della procedura negoziata (trattativa privata) - tra un congruo numero di ditte/imprese che, di regola, non dovrà essere inferiore a cinque.

In questo caso l'indagine/interpello/trattativa può avvenire attraverso gara informale da esperirsi secondo i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, mediante richiesta di presentazione di disponibilità e far pervenire preventivi offerta in busta chiusa oppure comunicare tramite fax o posta o ancora attraverso indagine telefonica e registrazione dei dati da parte dell'ufficio che conduce la procedura.

Il tempo utile concesso alle ditte per la presentazione delle offerte non dovrà, in ogni caso, essere fissato in misura inferiore a 7 (sette) giorni utili.

Affidamento con modalità FORMALIZZATE

IMPORTI DA € 40.000,00 AD € 200.000,00

(Art. 125 c. 11 d.lgs. 163/2006)

Nei casi, invece, in cui l'importo delle forniture e dei servizi in economia risulti superiore ad **€ 40.000,00** e fino ad **€ 200.000,00** si può procedere con l'indagine di mercato, interpello o procedura negoziata tra almeno **cinque** imprese se sussistono in tal numero operatori economici qualificati.

In tale fascia d'importo si dovrà sempre procedere ad estendere in modo formale la lettera d'invito alle imprese invitate/interpellate alle quali dovrà essere concesso un termine per la presentazione delle offerte non inferiore a 15 (quindici) giorni.

In casi di urgenza, tale termine potrà essere ridotto, motivatamente, a 10 giorni.

Contemporaneamente la stessa lettera d'invito dovrà essere pure pubblicata all'albo pretorio e nell'apposito sito Internet del Comune di Giba, quando sarà istituito, per tutto il tempo utile stabilito per la presentazione delle offerte.

Nel tempo della pubblicazione tutte le imprese/professionisti, che ne siano venuti a conoscenza, potranno partecipare direttamente alla gara, senza bisogno di espresso invito, purché in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione e nel rispetto delle regole e condizioni contenute nella lettera di invito pubblicata.

Questa procedura dovrà essere improntata al rispetto del principio di segretezza tanto che, per la presentazione della proposta/offerta, dovrà essere richiesta la forma in plico chiuso,

debitamente sigillato, con la sola indicazione, sulla busta, dei dati riguardanti la ditta e la gara per cui si concorre.

Altre regole da seguire per la procedura di cottimo

La procedura amministrativa per l'affidamento delle forniture e dei servizi a cottimo viene svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa, richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare, nelle vigenti forme di legge, i richiesti requisiti di qualificazione e procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento.

Per l'espletamento dei cottimi fiduciari non è consentita la tenuta di albi chiusi perché contraria al principio generale della libera concorrenza.

Nella scelta del contraente - relativamente alle procedure di cottimo di importo superiore ad **€ 40.000,00** - è applicabile il meccanismo di verifica delle offerte anomale.

L'atto di cottimo deve fare riferimento, possibilmente, ad un capitolato d'oneri in rapporto alla natura ed alle caratteristiche della fornitura e/o del servizio da richiedere.

Per le acquisizioni più semplici si potrà procedere prevedendo direttamente nella lettera di invito le condizioni d'oneri.

Il capitolato d'oneri e la lettera di invito dovranno, comunque, contenere:

- l'elenco delle forniture e dei servizi;
- i prezzi unitari per le forniture e per i servizi a misura e l'importo di quelli a corpo;
- le specifiche tecnico - prestazionali e le modalità di esecuzione delle forniture e dei servizi;
- il termine di inizio e durata della prestazione o di consegna dei beni oggetto della fornitura;
- le modalità di pagamento;
- le penalità in caso di ritardo;
- il diritto della stazione appaltante di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'affidatario, in caso di inadempimento.

Articolo 7 Gare per via telematica (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 art. 288)

Gli acquisti al di sotto della soglia di rilievo comunitario possono essere effettuati direttamente dai cataloghi predisposti dai fornitori abilitati al mercato elettronico tramite uno o più Bandi;

Nelle altre ipotesi la scelta del contraente è effettuata tramite la gara telematica preceduta dalla pubblicazione di un Bando per l'abilitazione dei potenziali offerenti;

L'utilizzo della negoziazione con il sistema informatico comporta la valutazione automatica delle offerte ricevute e la redazione di una graduatoria in base ai criteri prescelti dall'Ente.

Articolo 8 Appalti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (artt. 90-91 d.lgs. 163/2006 – artt. 252-267 D.P.R. 207/2010)

Per l'affidamento di incarichi professionali di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e per le soglie di riferimento si rimanda a quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia di affidamento di servizi tecnico-professionali.

Articolo 9 Appalti a Imprenditori Agricoli (Articolo 15 Legge 388/2000 Decreti Legislativi nn. 226 -227-228 del 18.05.2001)

Per le seguenti attività: sistemazione e manutenzione del territorio (falcatura erba, sistemazione strade e cunette rurali arginatura fasce parafuoco, potature di alberi, trattamenti antiparassitari), salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, cura e mantenimento dell'assetto idrogeologico e promozione delle vocazioni produttive, sono ammessi a partecipare agli appalti o possono essere affidati direttamente a trattativa privata per l'importo annuo non superiore ad € 25.000,00, gli imprenditori agricoli ritenuti idonei; detta soglia è aumentata fino ad € 150.000,00 se si tratta di imprenditori agricoli associati. Resta comunque ferma la forma scritta del contratto d'appalto.

Art. 10 Esecuzione con sistema misto

Si può procedere all'acquisizione dei servizi in economia anche col metodo misto, quando motivi tecnici rendano necessaria l'esecuzione, parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo, nel rispetto comunque delle norme contenute nei precedenti artt. 5 e 6.

Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore economicamente prevalente.

Art. 11 Responsabile della procedura

Per l'attuazione degli interventi in economia, ciascun Responsabile di Area può individuare un responsabile di servizio conformemente ai contenuti e alla consistenza dell'elenco delle forniture e dei servizi che prevede di realizzare in economia.

Al responsabile così individuato sono demandate, per ogni intervento da eseguirsi, l'organizzazione e le procedure per l'autorizzazione, la scelta, l'affidamento, l'esecuzione, le verifiche di regolarità e di collaudo, se previsto.

Per l'acquisizione dei beni e dei servizi il Responsabile di Servizio si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazione od Enti a ciò preposti ai fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta (comma ripreso integralmente dall'art. 4 del D.P.R. 384/2001 e s.m.i.).

Nel caso di esigenze impreviste che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti disponibili, spetterà sempre al Responsabile di Servizio formulare, nei confronti del Responsabile di Area, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare le forniture e i servizi da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, dei principi e dei limiti previsti dal presente Regolamento.

Art. 12 Qualificazione delle ditte

Per la qualificazione morale, professionale, tecnica ed economico-finanziaria delle ditte alle quali richiedere o affidare le forniture in economia, si applicano, in via generale, le previsioni contenute agli articoli 38, 39, 40, 41, 42 del Decreto Legislativo 163 del 2006, coordinato con le modifiche del D.lgs 152 del 2008, prescritte per prestazioni di pari importo affidate mediante le ordinarie procedure di gara (articolo 125 comma 12 del decreto legislativo n. 163/06).

Per la qualificazione in materia di servizi si applicano, invece, le previsioni contenute agli articoli 12, 13, 14, 15 e 17 del Decreto Legislativo n. 157 del 17 marzo 1995 e successive modifiche ed integrazioni (in particolare D.Lgs. n. 65 del 25.02.2000 in attuazione delle direttive CEE 97/52 e 98/4 e del d.lgs. 163/2006).

Per gli affidamenti fino ad **€ 40.000,00** è sufficiente, per ritenere qualificati i soggetti interpellati, la dimostrazione del possesso del requisito di iscrizione alla Camera di Commercio oltre la documentazione prevista dal Codice degli Appalti per l'attività oggetto dell'appalto e l'assenza di impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione - nel rispetto delle previsioni del d.lgs. 163/2006.

Art. 13 Criteri di aggiudicazione

Per l'aggiudicazione delle forniture e dei servizi in economia potrà essere applicata, secondo i casi, sia il criterio "unicamente al prezzo più basso" che quello "dell'offerta economicamente più vantaggiosa".

In questo secondo caso è sempre obbligatorio prevedere nella lettera d'invito o nel Bando la predeterminazione degli elementi variabili e possibilmente anche dei punteggi attribuiti a ciascuno di essi. (art. 83 D.Lgs. 163/3006 e s.m.i.)

Per servizi e forniture d'importo inferiore o pari a 100.000 euro, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 del D.Lgs. 163/2006; in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.

Art. 14 Verifica della prestazione e pagamenti

I pagamenti a fronte degli ordini di acquisizione sia di forniture che di servizi - nel rispetto delle vigenti direttive e norme di legge in materia - dovranno essere disposti entro 30 giorni dalla verifica e attestazione di regolare effettuazione della prestazione o collaudo.

L'attestazione di regolare esecuzione o collaudo dovrà avvenire sempre entro e non oltre 20 giorni dalla presentazione della fattura, se successiva all'avvenuta prestazione.

Nel caso in cui la fattura fosse emessa dalla ditta prima della data di consegna o di effettuazione del servizio, il termine per adempiere alla verifica decorrerà dalla data di effettuazione completa della prestazione a cui si riferisce la fattura.

Nel conteggio dei termini previsti al 1° comma per disporre il pagamento non sono compresi e, pertanto, vanno computati a parte i termini di tesoreria stabiliti ai sensi della vigente convenzione e quelli derivanti dalla scelta della modalità di pagamento richiesta dal creditore.

La verifica e l'attestazione di regolare esecuzione della prestazione sono effettuati dal responsabile del servizio per le spese in economia.

Tale verifica per le acquisizioni di beni e servizi fino all'importo di **€ 40.000,00** potrà essere attestata, in forma semplificata, mediante visto di attestazione apposto direttamente sulla fattura. Per gli importi superiori dovrà risultare da apposito documento.

Il collaudo è eseguito da impiegati nominati dal Responsabile dell'Area competente e dovrà risultare sempre da apposito verbale; non può essere effettuato da impiegati che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione di beni e servizi.

Art. 15 Acquisizione forniture e servizi in casi impellenti ed imprevedibili

Per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi fino all'importo di **€ 40.000,00**.

In tutti i casi in cui l'acquisizione di forniture e servizi in economia è determinata dalla necessità di provvedere per far fronte a situazioni individuate al precedente comma, queste devono risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuovere gli inconvenienti determinatisi.

Il verbale è compilato dal Responsabile della procedura che potrà essere nominato dal Responsabile dell'Area che definirà contemporaneamente la spesa delle forniture e/o dei servizi da acquisire anche al fine di garantire la relativa copertura finanziaria.

Art. 16 Casi e situazioni particolari

Il ricorso al sistema delle spese in economia nel limite di importo di **€ 40.000,00** è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- Risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- Completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- Acquisizione di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- Eventi oggettivamente imprevedibili e urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

Art. 17 Maggiori spese per forniture e servizi complementari

Ove durante l'acquisizione delle forniture e dei servizi in economia, si renda assolutamente necessario ed indispensabile eseguire interventi complementari e la somma impegnata si riveli insufficiente, il Responsabile del procedimento potrà disporre una relazione - preventivo suppletiva, per chiedere al Dirigente l'autorizzazione per la maggiore spesa.

In nessun caso, comunque, l'ulteriore spesa potrà superare il limite sancito dall'art. 7, comma 2, p. 2 del D.Lgs. n. 157/95 e s.m.i. (50% dell'importo relativo all'intervento disposto in amministrazione diretta o del cottimo principale) **ed i limiti previsti per le procedure in economia dall'art.125 DLgs 163/2006.**

L'impresa affidataria della prestazione resterà, sempre, obbligata ad effettuare ulteriori prestazioni alle stesse condizioni di contratto nel limite di un ulteriore valore non superiore, comunque, al 20% del contratto originario.

Per la gestione dei rapporti contrattuali in tutti i casi di richiesta di maggiori prestazioni e di aumento delle spese iniziali del contratto, si applicano le regole vigenti in materia di contabilità di Stato.

Art. 18 Stipulazione del contratto e garanzie

I contratti per l'acquisizione di forniture e servizi in amministrazione diretta e a cottimo possono essere stipulati, nel rispetto della prassi dell'Ente, a mezzo di scrittura privata e nelle altre forme indicate dall'art. 17 del Regio Decreto 18 Novembre 1923 n. 2440, quarto capoverso e s.m.i..

Le ditte esecutrici sono tenute, - limitatamente ai soli contratti di cottimo affidati con le procedure di richiesta di pluralità di preventivi -, a presentare cauzione definitiva pari al 10% dell'importo delle commesse al netto degli oneri fiscali.

Per i contratti di cottimo compresi tra la fascia d'importo superiore ad **€ 40.000,00** e fino ad **€ 200.000,00** è richiesta la presentazione della cauzione provvisoria nella misura del 2%.

La cauzione per la prestazione di servizi e per le forniture dei beni entro i limiti precisati nel presente Regolamento può essere richiesta e costituisce caparra confirmatoria a tutela dell'Amministrazione. Nel caso in cui la controparte non volesse firmare il contratto la cauzione va trattenuta, previa diffida scritta in cui risulti l'inadempimento. Qualora la cauzione fosse prestata da fidejussione bancaria o da polizza assicurativa la comunicazione va fatta anche alla banca o all'assicurazione perché provvedano entro 15 giorni, altrimenti il Responsabile dell'Area richiederà un decreto ingiuntivo.

Art. 19 Entrata in vigore

Il presente Regolamento, entrerà in vigore dopo le pubblicazioni previste dall'articolo 50 del vigente Statuto Comunale.

SEZIONE "B"**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA****Art. 20 Ambito di applicazione e fonti**

La presente sezione del Regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori comunali in economia e delle forniture e servizi connessi e/o complementari, che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.

Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi stabiliti dal Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e alle disposizioni contenute nel d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti.

In presenza di contratti misti, quando comprendano lavori, servizi e/o forniture si applicherà la presente sezione del Regolamento qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50%.

Art. 21 Limiti d'importo e divieto di frazionamento

Le procedure per l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia definite dall'art. 1 sono consentite, in via generale, fino all'importo di **200.000,00 Euro**. Gli importi monetari, di volta in volta, determinati sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.), secondo quanto disposto dall'art. 125 d. lgs. 163/2006 e dall'art. 40 della L.R. n. 5 del 7 Agosto 2007.

Nessun lavoro, fornitura o servizio d'importo superiore potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole del presente Regolamento.

Non sono considerate "frazionamenti artificiali" le suddivisioni organizzative d'interventi individuati distintamente dal Piano Annuale delle Opere Pubbliche, dal programma degli investimenti o dal Piano Esecutivo di Gestione (PEG), per ciascun Settore dell'Amministrazione, nonché quelle che derivino da oggettivi motivi tecnici individuati da apposita relazione del Responsabile del procedimento.

I limiti di importo di cui ai commi precedenti sono automaticamente adeguati e trovano applicazione diretta e immediata, senza bisogno di ulteriori atti, a seguito delle modifiche previste per il Codice dei Contratti Pubblici - D.Lgs. 163/2006 –

ART. 22 Tipologia degli interventi eseguibili in economia

(art. 125 c. 6 d.lgs. 163/2006)

Fermo restando il limite d'importo indicato al precedente articolo due, possono essere eseguiti in economia le seguenti tipologie di lavori ed interventi:

- Tutti i lavori e le connesse forniture e servizi rivolti ad assicurare la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché la riparazione, ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di opere pubbliche, beni immobili ed impianti, purché l'esigenza dell'esecuzione degli interventi sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle tempestivamente con le forme e le procedure ad evidenza pubblica previste dagli artt. 55, 121 e 122 del Testo Unico degli Appalti (d.lgs. 163/2006).
E precisamente su:

- **BENI IMMOBILI (già esistenti)**

Sede comunale - sedi di delegazione comunali - edifici scolastici comunali - teatri comunali - biblioteche comunali - centri socio assistenziali comunali - edifici comunali adibiti a civile abitazione - immobili comunali adibiti ad attività produttive - ed in genere tutti gli immobili appartenenti al patrimonio comunale.

- **OPERE ED IMPIANTI COMUNALI**

Strade e piazze - parchi pubblici e giardini - acquedotti - reti fognanti e impianti di depurazione - impianti di illuminazione - impianti per la distribuzione del gas - impianti sportivi e per il tempo libero - impianti termici, idrico sanitari, di condizionamento ed elettrici a servizio degli immobili comunali - ed in genere tutte le opere, i manufatti e gli impianti di ogni genere di proprietà comunale.

- Tutti gli interventi di cui al punto precedente fino ad importi non superiori ad **€ 50.000,00** - prescindendo sempre dalla verifica della situazione di imprevedibilità .
- Lavori, opere ed impianti che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara.
- Completamento di lavori, opere , ed impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completarne l'esecuzione.
- Interventi non programmabili in materia di sicurezza.
- Lavori ed interventi necessari per la compilazione dei progetti .

DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI IMPREVEDIBILITA'

Ai fini del presente Regolamento si considerano imprevedibili tutti gli interventi derivanti da situazioni che non è possibile programmare e quelli che derivano da casualità ed accidentalità.

Si considerano altresì imprevedibili anche tutti gli interventi per i quali non è possibile formulare, in sede di bilancio, una previsione esatta ma solo sommaria, stimata in base alle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti.

In pratica in tutti quei casi in cui si renda necessario intervenire, di volta in volta nel corso dell'anno, per risolvere situazioni che si siano presentate e che é possibile quantificare e definire con precisione solo nel momento in cui si esegue l'intervento.

ART. 23 Programmazione e previsione

L'Amministrazione individuerà nel programma annuale - proprio del piano triennale delle Opere Pubbliche, previsto dall'art. 14 della Legge quadro - e/o nel Bilancio di Previsione annuale - l'elenco dei lavori "prevedibili" da realizzarsi in economia per i quali è possibile formulare una previsione, seppur sommaria.

L'Amministrazione individuerà, altresì, sempre in sede di Bilancio annuale per gli interventi "non preventivabili" un apposito stanziamento - per lavori da eseguirsi in economia - tenendo conto delle risultanze finanziarie riferite alla media degli ultimi tre esercizi.

Gli stanziamenti per lavori, servizi e forniture da eseguirsi in economia siano essi di natura "prevedibile" che "non prevedibile" saranno indicati, possibilmente, nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) distribuiti per Centri di Responsabilità, seguendo l'elenco e i criteri dei Commi precedenti.

ART. 24 Responsabile della procedura

Il Responsabile di Area può individuare, conformemente ai contenuti e alla consistenza dell'elenco dei lavori in economia, un responsabile di procedimento per ogni intervento da eseguirsi, al quale sono demandate l'organizzazione e le procedure per l'autorizzazione, la scelta dell'impresa, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dei lavori.

Lo stesso Responsabile di Area può individuare, altresì, un responsabile di procedimento per l'esecuzione degli interventi non preventivabili, al quale pure competerà tutta la procedura di autorizzazione ed esecuzione.

Nel caso di esigenze impreviste, che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetterà sempre al Responsabile del procedimento formulare, nei confronti dei competenti Organi, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare i lavori da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, delle regole previste dal presente Regolamento.

ART. 25 Modalità di esecuzione

I lavori, le forniture ed i servizi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:

- In amministrazione diretta (art. 125, c. 5 D.Lgs. 163/2006);
- Per cottimo fiduciario (art. 125, c. 8 D.Lgs. 163/2006);
- In forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.

ART. 26 Lavori in amministrazione diretta

Quando è scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, il Responsabile del procedimento organizza ed esegue per mezzo di personale dipendente o di personale eventualmente assunto, i lavori individuati tra le tipologie di cui al precedente art. 22.

Il Responsabile del procedimento, in questo caso, dispone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'intervento.

I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono, comunque, comportare una spesa complessiva superiore ad **€ 50.000,00**.

ART. 27 Lavori per cottimo fiduciario

Quando, è scelta la forma di esecuzione dei lavori mediante cottimo, il Responsabile del procedimento attiva l'affidamento - con procedura negoziata - nei confronti di idonea impresa, nel rispetto delle tipologie degli interventi individuate al precedente art. 22 e fermo restando il limite finanziario di **€ 200.000,00**.

Per i lavori da affidarsi con questo sistema, di importo inferiore ad **€ 40.000,00**, si può procedere anche con affidamento diretto rivolto ad una sola Ditta/Professionista.

In tutti i casi in cui l'importo dei lavori in economia da eseguirsi per cottimo sia compreso nella fascia tra **€ 40.000,00** ed **€ 200.000,00**, si procede attraverso indagine di mercato fra almeno **cinque** imprese se sussistono in tal numero operatori economici in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione.

In quest'ultimo caso l'indagine di mercato o interpello preliminare può avvenire attraverso gara informale da esperirsi mediante richiesta di presentazione disponibilità e offerta in busta chiusa - oppure comunicata tramite fax o posta informatica - o ancora attraverso indagine telefonica e registrazione dei dati da parte dell'incaricato dell'ufficio al qual è affidata la procedura di affidamento.

La procedura amministrativa per l'affidamento dei lavori a cottimo è svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare, nelle vigenti forme di Legge, i richiesti requisiti di ordine morale, tecnico organizzativo e finanziario, procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento.

Per l'espletamento dei cottimi fiduciari non è consentita la tenuta di albi chiusi perché contraria al principio generale di libera concorrenza.

L'atto di cottimo deve indicare:

- ✓ l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- ✓ i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- ✓ le condizioni di esecuzione;
- ✓ il termine di ultimazione dei lavori;
- ✓ le modalità di pagamento;
- ✓ le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo della stazione appaltante dei nominativi degli affidatari.

ART. 28 Esecuzione con sistema misto

Si può procedere all'esecuzione dei lavori in economia anche in forma mista, quando motivi tecnici rendano necessaria l'esecuzione, parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo, nel rispetto comunque delle norme contenute nei precedenti artt. 26 e 27.

Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore economicamente prevalente.

ART. 29 Regole di amministrazione

Per l'aggiudicazione dei lavori in economia è sempre seguito il criterio "unicamente del prezzo più basso".

Per le procedure di cottimo non è consentita la tenuta di albi chiusi perché contraria al principio generale della libera concorrenza.

Per le stesse procedure si prescinde dall'applicazione delle regole di individuazione automatica delle offerte anomale, prevista dalla legge Quadro per gli importi al di sotto della soglia comunitaria .

ART. 30 Lavori d'urgenza

In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo.

Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione.

ART. 31 Lavori di somma urgenza **(Art. 204, c. 4 d.lgs. 163/2006).**

In circostanze di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene e che non consentono alcun indugio, il Responsabile del procedimento o il Tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 30, la immediata esecuzione dei lavori e degli interventi entro il limite di **€ 300.000,00** o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta o con cottimo fiduciario ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario.

Il Responsabile del procedimento o il Tecnico incaricato compila, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione degli interventi, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Dirigente che provvede alla all'approvazione dei lavori ed alla necessaria copertura della spesa.

Qualora un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del Dirigente, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'intervento realizzato a quel momento.

ART. 32 Perizia suppletiva per maggiori spese

Ove durante l'esecuzione degli interventi in economia, la somma impegnata si riveli insufficiente, il Responsabile del procedimento potrà disporre una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.

In nessun caso, comunque, la spesa complessiva non può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di **€ 100.000,00, sempre e comunque all'interno della soglia prevista all'art. 21 del presente Regolamento.**

ART. 33 Piani di sicurezza

Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti di cottimo va allegato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale, previsto dall'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 34 Stipulazione del contratto e garanzie

I contratti per l'esecuzione dei lavori in economia possono essere stipulati a mezzo di scrittura privata e nelle altre forme indicate dall'art. 17 del Regio Decreto, 18 Novembre 1923 n. 2440, quarto capoverso e s.m.i.

Le ditte esecutrici sono tenute, limitatamente ai soli contratti di cottimo a presentare la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo delle commesse, al netto degli oneri fiscali.

Per questi stessi contratti - dato il loro contenuto valore economico - si prescinde dalla richiesta della cauzione provvisoria e da quella relativa alla fidejussione a garanzia del pagamento della rata di saldo.

A quest'ultima garanzia, ove necessario, si farà fronte attingendo dalla cauzione definitiva essendo questa rivolta a garantire tutte le forme di inadempimento contrattuale.

ART. 35 Tenuta della contabilità e collaudo

Per i lavori eseguiti, a norma del presente Regolamento, è prevista la tenuta della contabilità e il collaudo secondo le regole generali della Legge unitamente a quelle specifiche del vigente regolamento generale che disciplinano la direzione, la contabilità e il collaudo dei lavori in economia.

ART. 36 Entrata in vigore

Il presente Regolamento, entrerà in vigore dopo le pubblicazioni previste dall'articolo 50 del vigente Statuto Comunale.

Art. 37 – ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E ADEGUAMENTO AUTOMATICO ALLE NUOVE SOGLIE

In tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi, beni in economia devono essere garantiti gli adempimenti di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

I limiti di importo di cui al presente regolamento saranno automaticamente adeguati alle nuove soglie previste dalla Legge Regionale 5/2007, in dipendenza del Codice dei Contratti (d.lgs.163/2006) e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R.207/2010), in relazione ai limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.
